



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

1/10/2012

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Autotrasporto c/proprio e c/terzi: recupero accisa sul gasolio per autotrazione per il III trimestre 2012

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'agevolazione fiscale sul gasolio a uso autotrazione a cura del c.d. "Decreto Liberalizzazioni", il recupero delle accise per autotrasportatori sui consumi effettuati nel corso del 2012 ha assunto cadenza trimestrale e non più annuale. In conseguenza a ciò è stato modificato il termine stabilito per presentare la dichiarazione richiesta per fruire del beneficio che va effettuato entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Tale termine non è, comunque, a pena di decadenza dal beneficio.

Pertanto, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati nel terzo trimestre solare 2012 (01/07/2012 – 30/09/2012), la dichiarazione va presentata a decorrere dal 1° Ottobre e fino al 31 Ottobre 2012. Al riguardo, sul sito dell'Agenzia delle Dogane sono già disponibili sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel periodo 01/07/2012 – 30/09/2012, l'Agenzia delle Dogane ha identificato l'entità del beneficio in misura pari a:

- €209,98609 per mille litri di gasolio, in relazione ai consumi del periodo 01/07/2012 – 10/08/2012;
- €214,18609 per mille litri di gasolio, in relazione ai consumi del periodo 11/08/2012 – 30/09/2012.

Per ottenere il diritto all'utilizzo in compensazione o il rimborso del credito d'imposta spettante per il terzo trimestre 2012, i soggetti interessati devono presentare nel mese di Ottobre 2012 (a partire dal 1° Ottobre e fino al 31 Ottobre) specifica dichiarazione all' Ufficio delle Dogane territorialmente competente o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia). Tale adempimento deve avvenire nel rispetto delle modalità contenute nel regolamento emanato col D.P.R. 277/2000.

Per la predisposizione delle domande-dichiarazioni e la relativa stampa sono già disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane <http://www.agenziadogane.gov.it/> (percorso: "accise" - "benefici per il gasolio da autotrazione" - "benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2012"), sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Inoltre, i contribuenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I..Al riguardo:

- 1) essi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo dell'E.D.I.;
- 2) le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione e le modalità tecnico-operative di trasmissione dati tramite l'E.D.I., sono disponibili sul sito (nella specifica sezione ad esso relativa).

Le imprese che scelgono di utilizzare l'importo del credito sorto nel TERZO TRIMESTRE 2012 in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/97, devono:

- attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'Ufficio, OPPURE mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);
- indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo:

" 6740" ("Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori");
- utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2013 (ossia " entro il 31 Dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto "). Pertanto, nel mod. F24 indicare come "anno di riferimento": 2012 e/o 2013 (anni nei quali si può eseguire la compensazione);
- per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31 Dicembre 2013, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30 Giugno 2014, a pena di decadenza.

Per comprovare i consumi di gasolio per autotrazione ai fini del beneficio in oggetto:

- per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in c/terzi o in c/proprio, è sempre necessaria la relativa fattura d'acquisto ;
- per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone è sufficiente la sola scheda carburante .

Il bonus in commento:

- non concorre alla formazione del reddito
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
- non rileva neppure ai fini IRAP
- deve essere indicato nel quadro RU, sezione " Caro petrolio" del modello UNICO relativo al periodo di riferimento. La mancata indicazione, tuttavia, non è a pena di decadenza dal beneficio. A decorrere dai consumi di gasolio effettuati nel corso del 2012 non si applica più il limite annuale di Euro 250.000 quale soglia massima di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni alle imprese.

A cura di Alessia Scalzo

RIFERIMENTI NORMA&PRASSI :

- Agenzia delle Dogane: Nota prot. n. 114075 del 27/09/2012
- "Decreto Liberalizzazioni" (art. 61, c. 1-2 del D.L. 24/01/2012, n. 1)
- Regolamento del bonus fiscale a favore degli esercenti attività di trasporto merci (artt. 3-4 del D.P.R. 09/06/2000, n. 277)
